

Relazione illustrativa

Autosufficienza - Poteri regionali. Modifiche alla legge regionale 25/1998

Con le disposizioni in oggetto si propone la sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati".

In particolare, l'articolo suddetto prevede che ove l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, formuli indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza. In attuazione degli indirizzi, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate provvedono alla stipula della convenzione, che costituisce modifica dei rispettivi piani di ambito.

Inoltre si prevede che in caso di eventi eccezionali e contingenti, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate possano sottoscrivere convenzioni per lo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza, anche in assenza degli indirizzi di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Giunta regionale.

Con l'articolato proposto si superano le convenzioni interambito prevedendo una complessiva ridefinizione delle modalità con le quali i flussi di rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento possono essere destinati a trattamento fuori dall'ambito ottimale di produzione e agli impianti di destinazione degli stessi.

Nelle more del raggiungimento della completa autosufficienza nella gestione a livello di ATO dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi nonché nel rispetto del principio di prossimità di cui all'art 182 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", la Giunta regionale, sentite le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate, con propria deliberazione che costituisce modifica dei piani di ambito, individua i flussi dei suddetti rifiuti destinati a trattamento fuori dall'ambito ottimale di produzione e gli impianti di destinazione degli stessi.

La finalità perseguita, nelle more del raggiungimento della completa autosufficienza nella gestione a livello di ATO dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi nonché nel rispetto del principio di prossimità di cui all'art 182 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", è quella di assicurare un'efficace gestione dei flussi dei suddetti rifiuti destinati a trattamento fuori dall'ambito ottimale di produzione.

In particolare si prevede che la Giunta regionale, sentite le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con propria deliberazione individui i flussi dei suddetti rifiuti.

Le disposizioni inoltre definiscono i contenuti della deliberazione suddetta, sia in merito ai prezzi di conferimento agli impianti di destinazione che in merito ai termini entro cui i soggetti competenti devono dare attuazione ai contenuti della deliberazione stessa.

Si prevede inoltre che:

- la Regione possa esercitare poteri sostitutivi nei confronti dell'AATO, con le modalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali

25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”, qualora rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale;

- ai fini dell’acquisizione delle informazioni necessarie alla predisposizione della deliberazione, i gestori degli impianti di trattamento rifiuti che ricevono rifiuti urbani e rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, debbano comunicare all’Agenzia Regionale Recupero Risorse s.p.a. i dati di gestione e i prezzi di conferimento agli impianti, secondo le modalità specificate dall’Agenzia stessa.

In sede di prima applicazione della norma proposta, gli indirizzi approvati con deliberazione di Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 33 (Indirizzi per la sottoscrizione di nuove convenzioni interambito fra AATO Toscana Centro, AATO Toscana Costa e AATO Toscana Sud) per la sottoscrizione delle convenzioni tra le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi all’articolo 25 della l.r. 25/1998 vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge e le convenzioni già sottoscritte dalle Autorità alla data di entrata in vigore della presente legge, restano validi ed efficaci sino all’adempimento da parte dei soggetti competenti delle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta di cui all’articolo 25 comma 1 della l.r. 25/1998, come modificato dall’articolo 1 della proposta di legge e comunque non oltre il termine di efficacia previsto in tali convenzioni.

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.